



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Programma Sviluppo Rurale
FEASR 2007-2013
Reg. (CE) 1698/05

Bando pubblico
per la presentazione delle domande di aiuto

ASSE I Miglioramento della competitività
del Settore Agricolo e Forestale

Misura 122 - Accrescimento del valore economico delle Foreste

Azione 1 – Miglioramento dei boschi esistenti produttivi

Azione 2 – Investimenti per la prima lavorazione del legname

INDICE

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI..... | 3 |
| 2. | OBIETTIVI DELLA MISURA..... | 6 |
| 3. | SOGGETTI BENEFICIARI | 6 |
| 4. | LOCALIZZAZIONE | 6 |
| 5. | TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI | 6 |
| 6. | RISORSE FINANZIARIE, ENTITA' DELL'AIUTO PUBBLICO E SPESE AMMISSIBILI..... | 7 |
| 7. | REQUISITI DI AMMISSIBILITA' | 10 |
| 8. | CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE | 11 |
| 9. | MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA | 12 |
| 10. | FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE, VERIFICHE ED ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO | 17 |
| 11. | MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI..... | 17 |
| 12. | RICORSI..... | 19 |
| 13. | IMPEGNI DEL BENEFICIARIO E VINCOLI..... | 20 |
| 14. | MONITORAGGIO, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI, REVOCA DELL'AIUTO E RECUPERO DEGLI IMPORTI EROGATI | 22 |
| 15. | SANZIONI | 22 |
| 16. | RECESSO, CAMBIO DI BENEFICIARIO, VARIANTI, MODIFICHE | 22 |
| 17. | RELAZIONI CON IL PUBBLICO | 23 |
| 18. | INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI..... | 24 |
| 19. | DISPOSIZIONI GENERALI..... | 24 |

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA COMUNITARIA

Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Regolamento (CE) n. 1974/2006 – Disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n.1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Regolamento (CE) n. 1320/2006 – Transizione al regime di sostegno allo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (CE)1698/05;

Regolamento (CE) n. 885/2006 Modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1290/05 per quanto riguarda il riconoscimento degli Organismi Pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA;

Regolamento (CE) n. 883/2006 Modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 1290/05 per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Regolamento (CE) n. 1290/2005 – Finanziamento della Politica Agraria Comune;

Regolamento (CE) n. 2220/1985 Recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli;

Regolamento (CE) n. 1848/2006 – Irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della Politica Agraria Comune;

Regolamento (CE) n. 2419/2001 e successive modifiche – Modalità di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (Reg. CEE 3508/92);

Regolamento (CEE) n. 3887/1992 e successive modifiche – Modalità di applicazione del Reg. (CEE) n. 3508/92;

Regolamento (CEE) n. 3508/1992 e successive modifiche – Istituzione del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo di taluni regimi di aiuti comunitari;

Comunicazione (CE) 2009/C 83/01 relativa agli aiuti di stato concessi nell'attuale situazione di crisi finanziaria;

Regolamento (CE) n. 363/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento (CE) n.73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n.1782/2003;

Regolamento (CE) n. 74/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento (UE) n. 108/2010 che modifica il Reg. (CE) n. 1974/2006;

Regolamento (UE) 65/2011 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Decisione del Consiglio 2009/61/CE recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);

2000/C 28/02 – Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (GUCE C/28 dell'1/02/2000);

Decisione della Commissione Europea C(2008)737 del 18/02/2008 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013;

Decisione della Commissione Europea C(2010)1311 del 05/03/2010, che approva la revisione del PSR della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2008)737 del 18/02/2008;

Regolamento (UE) n.679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n.1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Legge n. 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (Legge 300 del 29/9/2000);

Legge n. 689/81 Modifiche al sistema penale;

Decreto Presidente della Repubblica n. 503/99 – Controlli automatici;

“Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” - Anno 2010 emesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 come modificato dal Decreto Ministeriale n.10346 del 13/05/2011, e successivamente dal Decreto Ministeriale n. 27417 del 22/12/2011 relativo alla “disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

Legge n. 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

Decreto Legislativo n. 227/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Decreto Presidente della Repubblica n. 120/2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 357/97 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

Decreto Legislativo 386/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”;

Decreto Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 357/97, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale";

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”.

NORMATIVA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1968/05 e successive proroghe - "Linee Guida di Programmazione Forestale 2005-2007";

Regolamento Regionale del 18 luglio 2008, n. 15 "Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento Regionale del 22 dicembre 2008 n. 28 recante modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale 18/07/2008 n.15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) E Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;

Regolamento Regionale 30 Giugno 2009 n. 10 "Tagli Boschivi" e successive modifiche ed integrazioni.

Regolamento Regionale 6/07/2009 n. 15 "istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive" e successive modifiche ed integrazioni;

Legge Regionale n.28 del 26 ottobre 2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e Regolamento di attuazione n. 31 del 27/11/2009;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 12 febbraio 2008 di approvazione del "Programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007-2013", pubblicata sul BURP n. 34 del 29 febbraio 2008;

Deliberazione della Giunta Regionale n.1105 del 26 aprile 2010, di approvazione della revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 e di modifica della decisione C(2008)737 del 18 febbraio 2008, pubblicata sul BURP n. 93 del 26 maggio 2010;

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 2646 e s.m.i.- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari di alcune misure contemplate all'art. 25 del Reg. (CE) 1975/06, in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/12/2009;

Determina Dirigente Servizio Foreste n. 33 del 05/04/2011 (BURP n. 55 del 14/04/2011) – "Prezziario dei Lavori e delle Opere Forestali ed Arboricoltura da Legno e s.m.i";

Legge Regionale 12 Aprile 2001, n. 11 - "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale".

Determina dell'Autorita' di Gestione n 88/2011 del 18/10/2011 (BURP n. 171 del 03/11/2011) "Reg. CE n.1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-2013. Approvazione delle modalità di esecuzione e rendicontazione dei lavori in economia per le Misure Forestali (122, 221, 223, 226 e 227)";

PROVVEDIMENTI AGEA

Circolare ACIU.2005.210 del 20/04/2005 Manuale delle procedure del fascicolo aziendale elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi pagatori;

Circolare ACIU.2007.237 del 06/04/2007 Sviluppo Rurale Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005;

Circolare UM.2008.36 del 7/11/2008 Sviluppo Rurale Procedura registrazione debiti acquisizione verbali di contestazione e provvedimenti amministrativi per il recupero crediti;

Circolare ACIU.2011.679 del 25/11/ 2011 Nota Agea Prot. ACIU. 2005. 210 Del 20 Aprile 2005 e successive modificazioni ed integrazioni – Titoli di Conduzione

Circolare ACIU.2012.28 del 25/01/ 2012 Chiarimenti Circolare prot. n. ACIU.2011.679 del 25 novembre 2011 - titoli di conduzione

AGEA – Manuale delle Procedure e dei Controlli edizione 1.1 – marzo 2011.

2. OBIETTIVI DELLA MISURA

L'obiettivo della Misura è il potenziamento delle produzioni e del livello di competitività del sistema imprenditoriale forestale pugliese attraverso l'adozione di appropriate forme di gestione selvicolturale sostenibile, volte soprattutto alla rivalorizzazione economico-produttiva dei soprassuoli boscati esistenti. S'intendono favorire processi di aggregazione gestionale basati su forme associative degli imprenditori forestali. Difatti, una delle chiavi di avvio virtuoso del processo economico è la promozione della gestione unitaria delle aree forestali che superi, di fatto, l'attuale elevata frammentazione fondiaria e consenta la riduzione dei costi derivante dalle economie di scala.

Con la presente Misura, oltre a porre le basi per migliorare le condizioni strutturali dei boschi produttivi, si intende anche attivare un processo di aggregazione gestionale finalizzato a migliorare le dotazioni strumentali delle imprese forestali.

Gli obiettivi operativi della Misura sono:

- promuovere l'ammodernamento e l'innovazione delle imprese forestali;
- migliorare gli standard di sicurezza sul lavoro;
- innovare la struttura produttiva di settore, incentivando forme di integrazione, cooperazione e associazionismo dei produttori forestali;
- avviare la gestione pianificata dei boschi produttivi;
- migliorare le dotazioni infrastrutturali, quali strade e piste forestali all'interno delle aziende forestali, che permettono, una maggiore penetrabilità del popolamento anche ai fini antincendio.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari della Misura sono:

- **Comuni o loro Associazioni** che operano con legittimo titolo di possesso su superfici forestali di proprietà di comuni o privati;
- **Privati o loro Associazioni** che operano con legittimo titolo di possesso su superfici forestali di proprietà di comuni o privati, con regolare iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio.

4. LOCALIZZAZIONE

Intero territorio forestale regionale con priorità:

- alle aree collinari e montane, secondo la classificazione ISTAT relativa alla zona altimetrica di afferenza dei territori comunali;
- ai boschi gestiti attraverso un piano di gestione forestale sostenibile o piano di coltura e conservazione vigente.

Tale priorità si identifica secondo quanto specificato al successivo paragrafo 8 dei Criteri di Selezione.

5. TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

Le azioni della Misura ammissibili all'aiuto pubblico sono di seguito elencate:

Azione 1: Miglioramento boschi esistenti produttivi

Tale azione consente la realizzazione delle seguenti tipologie di interventi:

a) Miglioramento delle condizioni strutturali e compositive dei BOSCHI DI LATIFOGLIE,

mediante operazioni di:

- diradamento selettivo, di tipo basso ad intensità moderata;

- recupero dei cedui maturi e stramaturi in condizioni di abbandono colturale;
- ricostituzione boschiva mediante tramarratura, riceppatura, rinfoltimenti con specie autoctone di latifoglie nobili (aceri, frassini, noce, ciliegio, ed altre) per accrescere il loro valore economico.

b) Miglioramento delle condizioni strutturali e compositive dei BOSCHI DI CONIFERE,

mediante operazioni di:

- sfollo e diradamento, nelle compagini più dense;
- rinfoltimenti, con specie autoctone di latifoglie (leccio, roverella, cerro ed altre).

c) Realizzazione e ammodernamento, ove esistente, della VIABILITÀ FORESTALE di servizio aziendale.

Gli interventi di apertura, ripristino e ammodernamento, ove esistente, della viabilità forestale di servizio aziendale sono ammissibili solo se associati ad interventi di miglioramento delle condizioni strutturali e compositive dei boschi di latifoglie e/o conifere.

Al fine di evitare ripercussioni ambientali e/o di impatto negativo sugli habitat, nel caso di realizzazioni di strade forestali in zone Natura 2000, l'azienda dovrà presentare una valutazione d'incidenza ambientale.

Per quanto attiene alla localizzazione della viabilità forestale sono ammissibili al finanziamento gli interventi che riguardano le tratte interne ad ogni singola azienda forestale.

Sono ammissibili a finanziamento l'apertura e/o il ripristino di pista o sentiero forestale fino ad un massimo di 200 ml/ha.

Azione 2: Investimenti per prima lavorazione del legname

Tale azione finanzia l'acquisto di:

a) Macchine ed attrezzature per gli interventi forestali finalizzati al taglio, all'allestimento ed all'esbosco, nonché alla prima lavorazione dei prodotti del legno;

b) Dispositivi di protezione individuale e di sicurezza.

I costi unitari per ettaro di ciascun intervento ammissibile agli aiuti ai sensi delle Azioni 1 e 2, sono indicati in specifiche **tabelle** che saranno disponibili sul sito del PSR (www.svilupporurale.regione.puglia.it).

Il dettaglio delle modalità tecniche di esecuzione degli interventi sarà definito con apposito provvedimento che riporterà analiticamente le indicazioni tecniche alle quali attenersi ai fini delle Azioni 1 e 2. Tale provvedimento sarà emesso preliminarmente all'invio dei provvedimenti di concessione ai beneficiari, secondo quanto definito al successivo paragrafo 9.

I lavori eseguiti direttamente dal beneficiario e/o dai componenti del nucleo familiare e/o da manodopera aziendale, devono essere giustificati e rendicontati secondo quanto definito dalla Determinazione dell'Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2007-2013 n. 88/2011, pubblicata sul BURP n. 171 del 03/11/2011.

Per i Comuni e loro associazioni la progettazione e direzione lavori, nonché l'affidamento e l'esecuzione dei lavori dovrà rispettare il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) ed il relativo Regolamento attuativo (D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);

6. RISORSE FINANZIARIE, ENTITA' DELL'AIUTO PUBBLICO E SPESE AMMISSIBILI

Per il presente bando la disponibilità finanziaria complessiva per le due Azioni è pari ad **euro 5.000.000,00**.

I soggetti richiedenti gli aiuti dovranno presentare un progetto che prevede un volume di investimento compreso tra i seguenti valori:

- minimo € 50.000,00;
- massimo € 300.000,00.

Quanto innanzi resta valido anche per i progetti che prevedono interventi per entrambe le Azioni.

L'aiuto pubblico è previsto esclusivamente nella forma di **contributo in conto capitale**.

L'entità dell'aiuto pubblico concedibile è così determinata:

- **60% della spesa ammissibile** per investimenti localizzati nelle zone montane e in zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e successive modificazioni e integrazioni, nelle zone Natura 2000 e nelle zone individuate ai sensi della Direttiva 2000/60/CEE;
- **50% della spesa ammissibile** nelle altre zone.

L'attribuzione dell'aliquota contributiva del 60% avverrà nel caso di prevalenza (oltre il 50%) della superficie forestale o boschiva oggetto di intervento nelle zone sopraindicate.

Si specifica che per l'Azione 1 il sostegno verrà concesso al netto dell'eventuale valore commerciale all'imposto del legname ritraibile, calcolato secondo quanto disposto al capitolo 8 del "Prezziario dei Lavori e delle Opere Forestali ed Arboricoltura da Legno e s.m.i", pubblicato sul BURP n. 55 del 14/04/2011.

6.1. Ammissibilità ed eleggibilità delle spese, documenti giustificativi e modalità di pagamento dei beneficiari

Ai fini dell'ammissibilità delle spese si fa riferimento, in generale, alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi" del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II, pubblicate nella versione attualmente vigente.

L'eleggibilità delle spese sostenute dai beneficiari decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

Sono considerate ammissibili a contributo (ai sensi del Reg. CE 1974/06 art. 48) le sole spese sostenute dal beneficiario, relative a ciascuna tipologia d'intervento (Reg. CE 1698/05 art. 71).

In riferimento agli interventi dell'Azione 1 che prevedono operazioni relative alle diverse categorie delle voci di costo previste dal "Prezziario dei Lavori ed Opere Forestali ed Arboricoltura da Legno" della Regione Puglia, le stesse sono ammissibili nei limiti degli importi previsti dal prezziario vigente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Per le forniture relative agli interventi previsti dall'Azione 2, le voci di costo dovranno essere determinate sulla base di una procedura di selezione basata sul confronto, per tipologia omogenea e comparabile di fornitura, tra almeno tre preventivi analitici di ditte concorrenti. In tal caso si dovrà scegliere il preventivo che, per parametri tecnico-economici, è ritenuto il più congruo, sulla base di una relazione giustificativa della scelta operata, redatta e sottoscritta dal tecnico abilitato e dal richiedente i benefici, secondo quanto specificato al successivo paragrafo 9.2 - "Acquisizione del plico contenente la copia cartacea della domanda di aiuto e tutta la documentazione prevista a corredo della stessa"

Sono ammessi a contributo acquisti unicamente per macchine e attrezzature nuove di fabbrica, prive di vincoli o ipoteche e dotate di sigillo di conformità alle normative comunitarie vigenti. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, inoltre, sulle relative fatture dovrà essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto ed il numero seriale o di matricola.

Sono ammissibili a finanziamento i lavori eseguiti in economia, secondo quanto disposto dall'Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2007/2013 con determinazione n. 88 del 18/10/2011, pubblicata sul BURP n. 171 del 03/11/2011.

I beneficiari degli aiuti devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli investimenti finanziati, fatture fiscalmente in regola, registrate e quietanzate e con relativa dichiarazione liberatoria delle imprese esecutrici dei lavori o fornitrici delle macchine.

L'impresa beneficiaria deve effettuare obbligatoriamente i pagamenti, mediante conto corrente dedicato, con le seguenti modalità:

- Bonifico
- Assegno bancario o circolare emesso con la dicitura "non trasferibile".

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e, pertanto, tali pagamenti non potranno essere ammessi agli aiuti.

6.2. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento:

- L'I.V.A.
- L'acquisto di terreni;
- Spese di esproprio nel caso di beneficiari pubblici;
- L'acquisto di attrezzature e macchine usate;
- L'acquisto di attrezzature e macchine non dimensionate per le finalità dell'intervento finanziato;
- Spese per investimenti che non soddisfino i requisiti di compatibilità ambientale, o che presumano l'utilizzo di macchine e/o prodotti inquinanti e nocivi per l'ambiente.
- Interventi in boschi percorsi da incendi negli ultimi cinque anni, ai sensi della Legge 353/2000.

6.3. Spese generali

Le spese generali potranno essere riconosciute **al netto dell'I.V.A** fino al limite massimo **del 12% del costo totale degli investimenti per l'Azione 1 e del 6% per l'Azione 2.**

Per spese generali si intendono quelle sostenute per la progettazione, la direzione lavori, il piedilista di cavallettamento, l'accertamento di regolare esecuzione dei lavori, la redazione di elaborati progettuali specifici (ivi compresa la predisposizione del piano di gestione), gli oneri per la sicurezza. Sono ammissibili tra le spese generali, inoltre, le spese delle eventuali polizze fideiussorie e le spese per la tenuta del c/c dedicato.

Le stesse, ai fini della rendicontazione, devono essere direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, comprovate da documenti tecnici, amministrativi e contabili.

6.4. Conto Corrente Dedicato

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, sia esso privato che Ente Pubblico, deve utilizzare un apposito conto corrente dedicato per tutti i pagamenti connessi all'esecuzione degli interventi, circostanza resa viepiù cogente del D.L. n. 187/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le spese di apertura e di tenuta del conto corrente dedicato rientrano nell'ambito delle spese ammissibili, quali spese generali, mentre non sono ammissibili le spese per gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari.

Il beneficiario dell'aiuto, pertanto, prima dell'inizio dei lavori o della presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo sul contributo concesso, dovrà attivare un "conto corrente dedicato" sul quale devono transitare tutte le fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione dell'intervento di natura pubblica. Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata degli investimenti finanziati e di erogazione dei relativi aiuti e sullo stesso non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all'aiuto pubblico.

Il contributo pubblico erogato da AGEA, sotto forma di anticipo e/o acconti e/o saldi, la quota privata e tutti i pagamenti connessi all'esecuzione degli interventi finanziati dovranno transitare sul conto corrente

dedicato.

7. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Si definisce "foresta" un terreno che si estende per una superficie superiore a 5.000 metri quadrati, con alberi di altezza superiore a 5 metri ed una copertura superiore al 10%, o alberi in grado di raggiungere a maturità tali limiti in situ.

Si definisce "zona boscata" un'area classificata come "foresta", di dimensione superiori a 0,5 ettaro, con alberi di oltre 5 metri di altezza e aventi una copertura del 5-10% o in grado di raggiungere tali valori in situ, oppure con una copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10%.

Non rientrano in queste definizioni i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.

I termini di bosco e foresta sono equiparati ai fini dell'adesione al presente bando.

I soggetti richiedenti gli aiuti previsti dalla Misura 122 ai fini del presente bando devono **possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della Domanda di Aiuto:**

1. Legittima conduzione di una superficie forestale o boschiva così come definita dall'art. 30, par. 2 e 3, del Reg. CE. 1974/2006

È consentita la conduzione in proprietà o in fitto. Sono esclusi i contratti di comodato d'uso.

Per i soli terreni di proprietà comunale è consentito il comodato d'uso considerando quanto segue:

- siano garantiti la durata e gli impegni del beneficiario;
- l'atto sia regolarmente registrato nei modi di legge;
- sia garantita dal comodante, con atto scritto, la prosecuzione degli impegni nel caso di risoluzione del contratto, fermo restando i vincoli ed il contributo determinati nel provvedimento di concessione degli aiuti.

Inoltre, i conduttori che non siano proprietari delle particelle oggetto di intervento devono acquisire, qualora non posseduto, contratto di affitto registrato di durata non inferiore a 8 anni a partire dalla data di presentazione della domanda, nonché consenso del proprietario/comproprietario ad eseguire le opere e riscuotere il relativo contributo pubblico, qualora non già riportato nello stesso contratto.

Nel caso di contratti preesistenti alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.P., che non coprono il periodo di 8 anni richiesto, dichiarazione di impegno da parte del proprietario e del conduttore per il rinnovo del contratto e per la prosecuzione del rapporto di conduzione, a partire dalla data di scadenza dell'attuale contratto fino al completamento degli 8 anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

2. Affidabilità del richiedente i benefici ai sensi dell'articolo 24 comma 2 lettera e) del Reg. UE 65/2011 in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000.

Sono ritenuti "non affidabili" i soggetti beneficiari di aiuti pubblici cofinanziati dalla UE a partire dall'anno 2000 per i quali è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale o parziale con revoca totale/parziale degli aiuti concessi con recupero delle somme indebitamente percepite, senza che sia intervenuta la completa restituzione delle stesse.

3. Non aver beneficiato di aiuti, ai sensi della Misura 122, nella misura massima consentita ossia per un volume di investimento ammesso pari ad euro 300.000,00.

Si precisa che i beneficiari titolari di provvedimenti di concessione relativi a progetti di investimento con spesa ammessa inferiore ad euro 300.000,00, potranno presentare nuova domanda di aiuto per un importo di investimento massimo pari alla differenza tra euro 300.000,00 e la spesa già ammessa ai benefici.

Inoltre, nel caso di beneficiari **Privati o loro Associazioni**:

4. Essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio;

e nel caso di beneficiari quali **Comuni o loro Associazioni**:

5. Non trovarsi in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata o in liquidazione, né devono essere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni.

8. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di aiuto saranno valutate sulla base dei criteri di selezione riportati nelle seguenti tabelle:

Azione 1

| Criteria di selezione | Punteggio |
|---|-----------|
| Interventi in aree collinari e montane secondo la classificazione ISTAT relativa alla zona altimetrica di appartenenza dei territori comunali | 3 |
| Interventi in zone Svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE non ricadenti in aree collinari e nelle Zone ai sensi della Direttiva 2000/60/CE | 1 |
| Miglioramenti di boschi ubicati in Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e aree naturali protette ai sensi della L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" e L. R. 19/97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia" e s.m.i. | 2 |
| Predisposizione di piano di gestione forestale sostenibile in forma aggregata | 2 |
| Interventi che migliorano le condizioni di lavoro oltre agli standard di sicurezza obbligatori | 2 |
| Miglioramenti delle condizioni strutturali e compositive dei boschi di latifoglie | 1 |
| Contemporanea adesione alla Misura 122 - Azione 2 "Investimenti per prima lavorazione" | 1 |

Il punteggio massimo attribuibile all'Azione 1 è pari a 12.

In caso di parità di punteggio è data priorità agli interventi su superfici più elevate.

Azione 2

| Criteria di selezione | Punteggio |
|---|-----------|
| Interventi in aree collinari e montane secondo la classificazione ISTAT relativa alla zona altimetrica di appartenenza dei territori comunali | 3 |
| Interventi in zone Svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE non ricadenti in aree collinari e nelle Zone ai sensi della Direttiva 2000/60/CE | 1 |
| Interventi in aziende ubicate in Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e aree naturali protette ai sensi della L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" e L. R. 19/97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia" e s.m.i. | 2 |
| Acquisto di macchine innovative e a basso impatto ambientale per interventi forestali | 2 |
| Contemporanea adesione alla Misura 122 - Azione 1 "Miglioramento boschi esistenti produttivi" | 1 |
| Acquisto da parte di pluralità di beneficiari di macchine ad uso collettivo | 2 |
| Interventi che migliorano le condizioni di lavoro oltre gli standard di sicurezza obbligatori | 2 |

Il punteggio massimo attribuibile all’Azione 2 è pari a 13.

In caso di parità di punteggio, è data priorità all’intervento con maggiore investimento.

Il punteggio previsto per la contemporanea adesione sarà attribuito alle domande di aiuto che aderiscono, nell’ambito del presente bando, ad entrambe le Azioni della Misura 122.

I punteggi saranno assegnati esclusivamente in base ai dati riportati nell’elaborato tecnico informatico compilato sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it) ed inviato telematicamente.

Sarà formulata una graduatoria regionale per ciascuna Azione.

9. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

I soggetti che intendono partecipare al Bando, preliminarmente alla presentazione della domanda di aiuto, devono provvedere:

- alla costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale sul portale SIAN (www.sian.it) per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall’AGEA (riportati sul sito www.agea.gov.it);
- a delegare il tecnico incaricato alla compilazione dell’elaborato tecnico informatico su applicativo reso disponibile sul portale regionale www.pma.regione.puglia.it, mediante il modello di delega (**modello 2**) disponibile sul sito del PSR (www.svilupporurale.regione.puglia.it), corredata anche della specifica autorizzazione con la quale il richiedente gli aiuti consente al tecnico prescelto l’accesso al proprio fascicolo aziendale ed alla compilazione della domanda di aiuto.

Il consulente tecnico incaricato:

- per l’accesso al portale regionale, finalizzato alla redazione del suddetto elaborato tecnico informatico, dovrà richiedere autorizzazione compilando l’apposito **modello 3** (disponibile sul sito del PSR – www.svilupporurale.regione.puglia.it) e inviare lo stesso esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: p.siciliano@regione.puglia.it;
- per l’accesso al portale SIAN e l’abilitazione ad operare nell’ambito del presente Bando, dovrà richiedere autorizzazione compilando l’apposito **modello 4** (disponibile sul sito del PSR – www.svilupporurale.regione.puglia.it) da inoltrare esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: v.diceglie@regione.puglia.it.

Per l’utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, i soggetti accreditati dovranno fare riferimento al Manuale dell’utente pubblicato nell’area riservata del portale www.sian.it.

I consulenti tecnici incaricati dai richiedenti gli aiuti potranno inoltrare richiesta di accesso al portale regionale e al portale SIAN, utilizzando esclusivamente la procedura e la modulistica innanzi indicata, entro e non oltre il 10° giorno antecedente i termini stabiliti per la chiusura dell’operatività dei singoli portali per ciascuna scadenza periodica.

Per la prima scadenza tale termine corrisponde al 14/09/2012 per il portale regionale e al 17/09/2012 per il portale SIAN.

Successivamente all’esecuzione delle operazioni di costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale, potrà essere compilato sul portale regionale l’**elaborato tecnico-informatico** e solo a seguito dell’invio telematico dell’elaborato potrà essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN la domanda di aiuto caratterizzata dal profilo Ente: Ente Regione Puglia.

Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di aiuto, si stabilisce una procedura a “**bando aperto – stop and go**”.

Si precisa che la partecipazione ad una scadenza periodica e la collocazione della domanda nella relativa graduatoria esclude la possibilità di presentare domanda di aiuto per le successive scadenze periodiche.

In considerazione della specifica procedura di acquisizione delle domande di aiuto si precisa che il termine che sarà stabilito per ciascuna scadenza, compresa la prima, non potrà essere oggetto di proroga, fatto salvo il caso di malfunzionamento o interruzione dell'operatività del portale regionale o del portale SIAN nelle 72 ore precedenti il termine stabilito per ciascuna scadenza.

Ad ogni scadenza periodica si effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute, al fine di individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se riaprire il bando con una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura definitiva dello stesso.

A seguito del completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite al presente bando si procederà, con specifico provvedimento, alla chiusura definitiva dello stesso ed alla relativa pubblicazione sul BURP e sul portale regionale del PSR (www.svilupporurale.regione.puglia.it).

Eventuali domande di aiuto rilasciate o pervenute in forma cartacea al di fuori dei termini specificatamente fissati per ciascuna scadenza periodica saranno ritenute irricevibili.

Il portale regionale – per la compilazione dell'elaborato tecnico informatico – ed il portale SIAN – per la compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto – saranno operativi per la prima apertura periodica a partire dal **23/07/2012**.

Il termine finale di operatività del portale regionale per la prima apertura periodica è fissato alle ore **12,00** del **24/09/2012** mentre per il portale SIAN è fissato alle ore **12,00** del giorno **27/09/2012**.

L'assistenza agli utenti per il portale regionale sarà sospesa dal 04/08/2012 al 19/08/2012.

La **copia cartacea della domanda di aiuto** rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, corredata di tutta la documentazione indicata al successivo paragrafo 9.1, deve essere inserita in plico chiuso, che deve pervenire per la prima apertura periodica all'Ufficio Protocollo del **Servizio Foreste della Regione Puglia – Via Corigliano, n. 1 – 70132 BARI**, entro e non oltre le ore **12,00** del **01/10/2012**.

Nel caso di invio del plico a mezzo raccomandata, al fine del rispetto del termine stabilito per la presentazione del plico chiuso, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante o del corriere autorizzato.

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda cartacea coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Sul plico chiuso dovrà essere riportato il nominativo, il recapito postale ed il numero di fax o e-mail del richiedente, nonché la seguente dicitura:

Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo rurale
PSR PUGLIA 2007/2013 - ASSE I
Domanda di aiuto n..... con documentazione
BANDO MISURA 122 – ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE
 Azione 1 Miglioramento boschi esistenti produttivi
 Azione 2 Investimenti per prima lavorazione del legname
NON APRIRE

Ogni plico dovrà contenere una sola domanda di aiuto con la relativa documentazione richiesta a corredo.

Nel caso di richiesta di aiuto ai sensi di entrambe le Azioni del presente Bando è prevista la presentazione di un'unica domanda di aiuto, nel rispetto comunque dei limiti minimi e massimi di investimento di cui al precedente paragrafo 6.

Se entro 30 giorni dalla data stabilita per la prima chiusura periodica del bando (01/10/2012) non verrà adottato provvedimento di chiusura del presente Bando, si procederà in automatico all'apertura della **seconda scadenza periodica**.

Seconda scadenza periodica

Allo scopo si stabiliscono sin da ora i termini di operatività dei portali e di presentazione della copia cartacea della domanda per la seconda scadenza periodica.

I termini per la richiesta di accesso al portale regionale ed al portale SIAN per la seconda scadenza periodica, corrispondono al **23/11/2012** per il portale regionale ed al **26/11/2012** per il portale SIAN.

Il portale regionale - per la compilazione dell'elaborato tecnico informatico- ed il portale SIAN - per la compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto - **saranno operativi per la seconda scadenza periodica a partire dal 02/10/2012**.

Il termine finale di operatività del portale regionale per la seconda scadenza periodica è fissato alle ore 12,00 del 03/12/2012, mentre per il portale SIAN è fissato alle ore 12,00 del giorno 06/12/2012.

La **copia cartacea della domanda di aiuto** rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, corredata di tutta la documentazione indicata al successivo paragrafo 9.1, deve essere inserita in plico chiuso, che deve pervenire per la seconda apertura periodica all'Ufficio Protocollo del **Servizio Foreste della Regione Puglia – Via Corigliano, n. 1 – 70132 BARI**, entro e non oltre le ore **12,00 del 12/12/2012**.

Per eventuali successive aperture periodiche del bando si disporrà con appositi provvedimenti a seguito del previsto monitoraggio delle domande pervenute alla scadenza delle precedenti due aperture periodiche.

Eventuali domande di aiuto rilasciate o inviate in forma cartacea oltre i termini specificatamente fissati per ciascuna scadenza periodica saranno ritenute irricevibili.

Entro il termine di scadenza fissato, le domande di aiuto rilasciate nel portale SIAN, per le quali risulta inviato telematicamente alla Regione Puglia l'elaborato tecnico informatico, saranno oggetto di attribuzione dei punteggi sulla base di quanto dichiarato nell'elaborato stesso e in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione di cui al precedente paragrafo 8 con conseguente formulazione delle graduatorie.

In relazione alle risorse finanziarie disponibili, le domande collocate nelle graduatorie periodiche in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, saranno ammesse alla successiva istruttoria tecnico amministrativa.

9.1. Documentazione prevista a corredo della copia cartacea della domanda di aiuto

Alla copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte, deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione.

Documentazione amministrativa:

- a) copia del **documento di identità** in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell'Impresa/Ente richiedente, così come riportato nella domanda di aiuto;
- b) **dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'Impresa/Ente richiedente, redatta secondo il **modello 5** disponibile sul sito del PSR (www.svilupporurale.regione.puglia.it);
- c) **copia del titolo di possesso delle particelle interessate dagli interventi** (titolo di proprietà e/o del contratto di affitto stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato di durata non inferiore a 8 anni dalla data di presentazione della domanda) oppure, per superfici di proprietà pubblica, contratto di comodato in cui sia garantita la durata e gli impegni del beneficiario, che l'atto sia regolarmente registrato nei modi di legge e che sia garantita dal comodante la prosecuzione degli impegni nel caso di risoluzione del contratto;

- nel caso di contratti preesistenti alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.P., che non coprono il periodo di 8 anni richiesto, dichiarazione di impegno da parte del proprietario e dell'affittuario per la prosecuzione del rapporto di fitto ed al rinnovo del contratto (a partire dalla data di attuale scadenza) fino al completamento dei 8 anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto;
 - copia consenso del proprietario/comproprietario, qualora non fosse già riportato nello stesso contratto;
 - visure catastali delle particelle oggetto dell'intervento, aggiornate alla data di compilazione della domanda di aiuto;
- d) **dichiarazione sostitutiva di certificazione - relativa all'iscrizione** al Registro delle Imprese della Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura nonché **di vigenza** - sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa, ove pertinente;

Documentazione tecnica:

- e) copia cartacea dell'**elaborato tecnico informatico** - redatto on-line sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it) ed inviato telematicamente - timbrato e firmato da tecnico abilitato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'Impresa/Ente richiedente;
- **attestazione di avvenuto invio telematico** del suddetto elaborato tecnico informatico debitamente firmato dal titolare/legale rappresentante dell'Impresa/Ente richiedente e timbrato e firmato dal tecnico incaricato;
 - **incarico alla redazione** dell'elaborato tecnico informatico su portale regionale (www.pma.regione.puglia.it), autorizzazione all'accesso al Fascicolo aziendale e delega alla compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto sul Portale SIAN, come indicato nel **modello 2**.
- f) **relazione tecnica** analitica descrittiva degli interventi da realizzare completa di:
- per l'Azione 1, degli **elaborati grafici** (planimetrie delle superfici aziendali interessate dagli interventi con relativa ubicazione ed identificazione degli interventi);
 - per l'Azione 2 - come specificato al precedente paragrafo 6.1 - di numero **tre preventivi** analitici di ditte concorrenti, per tipologia omogenea e comparabile di fornitura con allegata **relazione giustificativa** della scelta operata, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici.

La relazione tecnica dovrà essere elaborata secondo il **modello 1** specifico che sarà reso disponibile sul sito del PSR (www.svilupporurale.regione.puglia.it);

g) Per l'Azione 1:

- Piano di gestione forestale sostenibile, redatto da tecnico abilitato, per gli interventi su superfici superiori a 50 ettari, ridotti a 25 ettari nelle province di Brindisi e di Lecce;
- Cartografia (comprendente la corografia dell'area in scala 1:25.000, gli estratti di mappa delle particelle oggetto di intervento e la collocazione grafica degli interventi da realizzare)
- Documentazione fotografica panoramica e di dettaglio dell'area/aree oggetto d'intervento, con almeno 3 fotografie per ogni ettaro di intervento e con copertura dell'intera superficie sulla quale sarà localizzato l'intervento;
- Aerofotogrammetria in scala dell'area sulla quale sarà localizzato l'intervento, con numerazione delle foto ed indicazione dei punti di scatto;

h) Per l'Azione 2:

- Scheda tecnica delle macchine/attrezzature per le quali si richiede il contributo, con indicazione delle caratteristiche Hi-Tech/basso impatto ambientale/standard di sicurezza obbligatori, ecc.

- Aerofotogrammetria in scala dell'area sulla quale verranno utilizzate le macchine/attrezzature oggetto di finanziamento.

Nel caso di **Associazioni di privati**, in aggiunta alla predetta documentazione, è necessario produrre:

- i) **Copia conforme dell'atto costitutivo;**
- j) **Copia conforme all'originale dell'atto di approvazione**, adottato dal competente organo decisionale con il quale si approva il progetto con la relativa previsione di spesa complessiva, e si delega il legale rappresentante alla presentazione della domanda di aiuto, delle domande di pagamento e della documentazione allegata;

Nel caso di **Comuni o loro Associazioni**, in aggiunta alla predetta documentazione, è necessario produrre:

- k) **dichiarazione** da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari attestante che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario e che non versa in situazioni di deficitarietà strutturale;
- l) **copia conforme all'originale dell'atto di approvazione del progetto** con la relativa previsione della spesa complessiva (IVA inclusa), di autorizzazione alla presentazione della domanda di aiuto e delle domande di pagamento nonché di impegno ad assumere, nel caso di ammissione della domanda all'istruttoria tecnico-amministrativa, ulteriore atto deliberativo di impegno finanziario della quota parte di competenza del soggetto richiedente gli aiuti, comprensiva dell'importo totale dell'IVA, come desumibili dal progetto presentato;

Tutta la documentazione tecnico-amministrativa richiesta dovrà essere riprodotta anche su CD-ROM da presentare unitamente alla copia cartacea.

10 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE, VERIFICHE ED ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

10.1 Elaborazione dei punteggi dichiarati, formulazione delle graduatorie e pubblicazione provvedimento sul BURP e sul portale del PSR

Tutte le domande di aiuto per le quali è stato effettuato, entro i termini stabiliti, il rilascio nel portale SIAN e l'invio telematico dell'elaborato tecnico-informatico nel portale regionale, saranno inserite nella graduatoria di appartenenza, nel rispetto dei criteri di selezione riportati al precedente paragrafo 8, in base ai punteggi dichiarati e desumibili dall'elaborato tecnico-informatico.

La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento amministrativo e pubblicata sul BURP nonché sul sito www.svilupporurale.regione.puglia.it. La pubblicazione nel BURP assume valore di notifica ai titolari delle domande di aiuto e di comunicazione di eventuali ulteriori adempimenti da parte dei richiedenti i benefici.

Con il medesimo provvedimento, in relazione alle risorse disponibili per il presente bando, saranno individuate le domande collocate in posizione utile in graduatoria da ammettere alle successive fasi di apertura dei plichi, di verifica di ricevibilità e di istruttoria tecnico-amministrativa.

10.2 Apertura dei plichi e verifiche di ricevibilità

Nel provvedimento di approvazione delle graduatorie sarà definito il calendario di apertura dei plichi alla presenza del richiedente o di un suo delegato.

Contemporaneamente all'apertura del plico sarà redatta una check-list sottoscritta da un funzionario regionale e dal richiedente o suo delegato. Nel caso di assenza del richiedente o del suo delegato la check-list sottoscritta dal funzionario regionale sarà inviata al richiedente ai sensi della Legge 241/90.

A seguito della verifica di ricevibilità, la domanda di aiuto sarà esclusa dalla graduatoria qualora si verifichi anche uno dei seguenti casi:

1. mancata presentazione del plico unico contenente la copia cartacea della domanda di aiuto e della

documentazione o presentazione dello stesso oltre il termine di scadenza stabilito;

2. mancata sottoscrizione della copia cartacea della domanda di aiuto;
3. mancata presentazione, ove pertinente, anche di uno solo dei documenti riportati al precedente punto 9.1;

Per le domande di aiuto irricevibili, in esito alle verifiche indicate ai precedenti punti 1), 2) e 3), preliminarmente all'esclusione della graduatoria, sarà comunicato ai titolari, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, l'esito della verifica a mezzo di raccomandata a/r con la relativa motivazione.

Le domande di aiuto che avranno superato i controlli di ricevibilità saranno quindi ammesse alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa.

10.3 Istruttoria tecnico amministrativa delle domande di aiuto

Per le domande ammesse all'istruttoria tecnico amministrativa e che avranno superato la verifica di ricevibilità, si procederà all'espletamento all'istruttoria tecnico amministrativa che comprende, tra l'altro, la verifica dei sotto elencati aspetti:

- la corretta attribuzione del punteggio dichiarato nell'elaborato tecnico informatico;
- il possesso dei requisiti previsti dal bando;
- la corrispondenza degli importi e/o delle superfici dichiarate nell'elaborato tecnico informatico con quanto riportato nella Domanda di Aiuto e nella documentazione tecnico-amministrativa allegata;
- la valutazione della documentazione presentata e degli interventi proposti con conseguente quantificazione della spesa ammissibile e del relativo contributo concedibile.

Qualora nel corso delle verifiche istruttorie si riscontrasse un'errata attribuzione degli specifici punteggi nell'elaborato tecnico-informatico e, conseguentemente, del punteggio complessivo nella graduatoria approvata, si procederà alla rideterminazione del punteggio con conseguente riposizionamento in graduatoria della singola domanda di aiuto; ciò potrebbe comportare l'esclusione della domanda dall'istruttoria tecnico amministrativa.

Alla conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa, per le domande che hanno conseguito un esito istruttorio favorevole, sarà adottato il provvedimento di concessione degli aiuti nel quale saranno specificati gli adempimenti e gli obblighi a carico dei beneficiari. Il Responsabile di Misura comunicherà a ciascun beneficiario l'avvenuta ammissione ai benefici richiesti.

Per le domande di aiuto non ammissibili, in seguito all'istruttoria tecnico-amministrativa, sarà comunicato ai titolari a mezzo di raccomandata a/r, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, l'esito istruttorio negativo con l'indicazione della motivazione.

11 MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Il dettaglio tecnico di esecuzione degli interventi sarà definito con apposito provvedimento che riporterà analiticamente le modalità tecniche alle quali attenersi ai fini dell'ammissibilità delle spese relative alla Misura 122.

In ogni caso, in linea generale, si forniscono le seguenti indicazioni di massima alle quali attenersi nella redazione dei progetti imboschimento da proporre con il presente bando.

I progetti di investimento ammessi a contributo dovranno concludersi entro 18 mesi dalla ricezione del provvedimento di concessione.

I lavori riguardanti gli interventi selvicolturali, devono essere eseguiti da imprese boschive, regolarmente iscritte all'Albo Regionale delle Imprese Boschive istituito con L.R. n. 4 del 11/03/2009 e disciplinata dal Regolamento Regionale n. 15 del 06/07/2009, che possano garantire l'esecuzione del progetto secondo quanto previsto dal bando.

Nei rinfoltimenti con specie di latifoglie nobili, è prescritto l'utilizzo esclusivo di specie autoctone.

I lavori eseguiti direttamente dal beneficiario e/o dai componenti del nucleo familiare o da manodopera aziendale e/o extra aziendale con o senza l'ausilio del beneficiario, devono essere giustificati e rendicontati secondo quanto definito dalla Determina dell'Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2007-2013 n.88/2011.

11.1 Autorizzazioni e/o pareri

E' fatto obbligo al beneficiario di acquisire preliminarmente alla esecuzione dei lavori finanziati, eventuali titoli abilitativi, nullaosta o pareri variamente denominati, qualora previsti dalle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, idrogeologica, di assetto territoriale, ecc..

11.2 Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta

L'erogazione dell'aiuto pubblico concesso è effettuata dall'Organismo Pagatore (AGEA). I beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento sul portale SIAN, su apposita modulistica disponibile sullo stesso portale, nel rispetto della procedura stabilita dalla manualistica AGEA.

L'erogazione dell'aiuto potrà avvenire per fasi (anticipazione e/o acconto/i su stato di avanzamento dei lavori e saldo finale) e, conseguentemente, potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo finale.

Nel caso in cui il contributo complessivamente concesso superi l'importo di €. 154.937,06, a corredo di ciascuna domanda di pagamento (anticipo, acconto o saldo finale), è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione - redatta secondo il **modello 8** disponibile sul sito del PSR (www.svilupporurale.regione.puglia.it) - ai fini della richiesta alla Prefettura, competente per territorio, della certificazione antimafia (D.P.R. 252/98 art. 10).

Le modalità procedurali per la gestione delle Certificazioni Antimafia ai fini della liquidazione degli aiuti sotto forma di anticipi, acconti e saldi, sono definite dai Manuali delle Procedure e dei Controlli e da specifiche circolari emesse dall'Organismo Pagatore Agea.

11.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

Il beneficiario a seguito della comunicazione di concessione dell'aiuto potrà richiedere un'anticipazione sino al 50% dell'aiuto pubblico concesso nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA per tali domande di pagamento, stipulando apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, corrispondente al 110% dell'importo dell'anticipo richiesto che deve essere allegata alla domanda stessa.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono essere rilasciate, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di Assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni ed incluse nell'elenco dell'art. 1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/1982, pubblicato nel sito internet www.isvap.it. e devono avere una validità di 24 mesi (termine stabilito per l'esecuzione dei lavori) più tre semestralità successive.

La procedura di garanzia informatizzata (P.G.I.) attivata sul portale SIAN nell'area pubblica, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente lo schema di garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.

Nel caso di beneficiari Enti Pubblici, la procedura di garanzia informatizzata attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente lo schema di garanzia specifico che deve essere adottato dall'Organo deliberante dell'Ente interessato.

Le Procedure di Garanzia Informatizzata sono riportate nella circolare AGEA n. 18 del 19 marzo 2009, successivamente modificata con la circolare n. 27 del 14/07/10.

Il costo della fideiussione rientra tra le spese ammissibili a finanziamento nell'ambito delle spese generali. La fideiussione potrà essere svincolata a seguito del pagamento del saldo.

Copia cartacea della domanda di pagamento dell'anticipazione, rilasciata sul portale SIAN, con la relativa documentazione richiesta in allegato deve essere presentata a:

Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Via Corigliano, n. 1 - 70132 BARI

Nel provvedimento di concessione degli aiuti potranno essere specificati ulteriori adempimenti a cui il beneficiario dovrà attenersi con la presentazione delle Domande di Pagamento dell'Anticipazione.

11.4 Domanda di pagamento dell'Acconto

La domanda di pagamento di acconto su stato avanzamento lavori (SAL) deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN su apposita modulistica disponibile sullo stesso portale nel rispetto della procedura stabilita da Agea.

La copia cartacea della domanda di pagamento del SAL, rilasciata sul portale SIAN, con la relativa documentazione richiesta in allegato deve essere presentata alle Sezioni Provinciali del Servizio Foreste competenti per territorio e per conoscenza al Responsabile di Misura.

E' possibile presentare due domande di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori pari ad un importo minimo di almeno il 30% dell'aiuto concesso, fino ad un massimo del 90%.

Le modalità dettagliate, i termini e la documentazione da allegare alle domande di pagamento dell'acconto saranno ulteriormente specificate nel provvedimento che disciplina le modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione della spesa.

11.5 Domanda di pagamento del saldo finale

A seguito di ultimazione degli interventi in progetto ammessi ai benefici, per l'erogazione del saldo del contributo o dell'intero aiuto in unica soluzione il beneficiario deve compilare, stampare e rilasciare nel portale SIAN domanda di pagamento su apposita modulistica nel rispetto della procedura stabilita da Agea.

Il termine per la conclusione degli investimenti è fissato **entro 18 mesi** dalla data di ricezione del provvedimento di concessione.

I lavori finanziati si intendono ultimati quando gli interventi ammessi ai benefici saranno completati e le relative spese (giustificate da fatture debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative liberatorie e da altri documenti aventi valore probatorio equivalente) risulteranno completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario, come risultante dall'estratto del conto corrente dedicato, sia per le spese materiali che per le spese generali.

A seguito della domanda di pagamento del saldo, saranno eseguiti gli accertamenti in situ per verificare la regolare esecuzione degli interventi finanziati e rendicontati e verrà redatto relativo verbale, con la determinazione dell'importo liquidabile a saldo.

L'importo liquidabile a saldo sarà determinato sulla base dell'aiuto concesso, verificato alla conclusione delle procedure istruttorie ed approvato sulla base di quanto previsto dall'art. 30 del Reg. UE 65/2011 in tema di riduzioni ed esclusioni, al netto di eventuali anticipazioni e/o acconti già erogati.

Le modalità dettagliate, i termini e la documentazione da allegare alla domanda di pagamento del saldo saranno ulteriormente specificate nel provvedimento che disciplina le modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione della spesa.

12 RICORSI

Avverso i provvedimenti amministrativi emessi nel corso del procedimento potrà essere inoltrato nei termini di legge ricorso gerarchico all'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013 – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 - 70121 Bari.

Qualora entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione del ricorso non dovesse essere comunicato l'accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi respinto, restando così confermato quanto stabilito nel provvedimento oggetto di ricorso.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione Puglia possono essere presentati ricorsi con le modalità e con i tempi precisati dalla normativa vigente:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato.

13 IMPEGNI DEL BENEFICIARIO E VINCOLI

In seguito alla concessione degli aiuti previsti dalla Misura 122, il beneficiario deve impegnarsi:

- a realizzare gli interventi nei modi e nei termini previsti dal progetto presentato ed approvato, nonché dal provvedimento di concessione emesso dalla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale;
- al mantenimento della tipologia a Bosco o Foresta, della superficie interessata dagli interventi finanziati;
- ad eseguire, sulle superfici interessate dagli investimenti finanziati, gli interventi riconducibili alla ordinaria e razionale manutenzione;
- ad effettuare le azioni di pubblicità degli interventi finanziati ai sensi dell'allegato 6 del Reg. (CE) 1974/2006 (applicazione di targhe o allestimento di cartelli informativi in relazione al costo del progetto finanziato);
- al rispetto di eventuali ulteriori impegni, vincoli o prescrizioni indicati nel provvedimento di concessione degli aiuti e nei provvedimenti relativi all'attuazione della Misura 122 del P.S.R. Puglia 2007-2013 della Regione Puglia, nonché nelle eventuali autorizzazioni acquisite per l'esecuzione degli interventi finanziati.
- per l'Azione 1, conservare la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici per almeno 5 anni a partire dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo dell'aiuto;
- per l'Azione 2, conservare il vincolo di possesso e il mantenimento in efficienza ed in buone condizioni di utilizzo, delle macchine/attrezzature finanziate, per almeno 5 anni dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo dell'aiuto.

Infine i soggetti beneficiari degli aiuti dovranno essere in regola ed impegnarsi a rispettare le seguenti disposizioni:

- Legge Regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
- Norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
- Regolarità contributiva.

In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:

Articolo 2, comma 1

"è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

a) dal soggetto concedente;

b) dagli uffici regionali;

c) dal giudice con sentenza;

d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;

e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare.

Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Articolo 2, comma 2

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

Articolo 3, comma 2

Nel caso di lavori affidati in appalto:

Le imprese che, in occasione di precedenti rapporti contrattuali con la stazione appaltante, si siano rese responsabili di violazioni gravi o reiterate dell'obbligo di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28/2006 possono essere escluse dalla gara d'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come successivamente integrato o modificato.

14 MONITORAGGIO, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI, REVOCA DELL'AIUTO E RECUPERO DEGLI IMPORTI EROGATI.

Al fine di realizzare le attività di monitoraggio degli aiuti previsti dal bando in oggetto, i beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni ed i dati che saranno richiesti per definire periodicamente lo stato di avanzamento fisico e finanziario e per supportare la valutazione della sua efficacia.

I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dal Reg. UE n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate le riduzioni, esclusioni e/o decadenza secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, in applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dal DM 10346 del 13/05/2011 e successivamente dal Decreto Ministeriale n. 27417 del 22/12/2011 relativo alla "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale come da Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 2646" e s.m.i.

Nei casi di revoca e di eventuale recupero delle somme già erogate, si procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di revoca, recupero). In particolare, ed in riferimento al recupero di aiuti indebitamente erogati (art. 80 Reg CE 1122/2009), il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni che determinano la decadenza dell'aiuto, qualora sia stata erogata l'anticipazione, ai sensi dell'art. 19 del Reg. CE n. 2220/85 si procederà al recupero dell'importo garantito corrispondente al 110% dell'aiuto anticipato corrisposto.

15 SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della L. 898/1986 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale delle procedure e dei controlli" dell'AGEA.

16 RECESSO, CAMBIO DI BENEFICIARIO, VARIANTI, MODIFICHE

16.1 Recesso

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Responsabile di Misura e all'Organismo Pagatore.

In linea generale, il recesso degli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

16.2 Cambio di beneficiario

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con la presente Misura può avvenire solo preliminarmente al primo pagamento (sia esso anticipo o acconto) e deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato ed implica l'apertura di un nuovo procedimento; in tal caso, il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi posseduti dal beneficiario originario.

In ogni caso, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dal Responsabile di Misura che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e

del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione. Nel caso in cui il subentro non venga concesso la domanda di aiuto si ritiene decaduta e si procederà al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione Puglia, Servizio Foreste, le eventuali variazioni inerenti i terreni oggetto di impegno e le attività ammesse a contributo, entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi.

16.3 Varianti

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate.

Le varianti vanno richieste, con modalità scritte, prima della loro esecuzione ed entro 12 mesi dalla notifica della determinazione dirigenziale di concessione del contributo, alla Sezione Provinciale del Servizio Foreste della Regione Puglia competente per territorio, che provvederà alla loro valutazione ed eventuale approvazione.

Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali che produrrebbero una variazione del punteggio attribuito secondo i criteri di selezione di cui al bando.

Non sono ammessi aumenti di spesa del contributo pubblico concesso.

Eventuali maggiori spese, rispetto all'importo complessivo dell'investimento approvato, saranno a totale carico della ditta beneficiaria dell'aiuto.

16.4 Modifiche

Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute, così come ad esempio i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le varianti e modifiche al progetto di investimento non potranno comunque comportare una riduzione del costo totale superiore al 20 %.

17 RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Referente dello sportello per le relazioni con il pubblico è il Responsabile della Misura 122 Dott. Piero SICILIANO.

Responsabile della Misura 122:

Dott. Piero SICILIANO

tel. 080 / 5407575 Fax 080 / 5407690

e-mail p.siciliano@regione.puglia.it

Responsabile delle Utenze del Servizio Foreste per la fruizione dei servizi sul portale SIAN

Sig. Vito DI Ceglie

Tel / Fax 080 540 5464

e-mail v.diceglie@regione.puglia.it

Informazioni potranno essere acquisite collegandosi sul sito web www.regione.puglia.it, o contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico al link QUI regione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alla scheda della Misura 122 e relativi allegati del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007/2013.

18 INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

19 DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non stabilito nel presente bando si rimanda al PSR Puglia 2007-2013 e, nello specifico, a quanto previsto nella scheda di Misura 122 (BURP n. 93 del 26 Maggio 2010) e s.m.i. e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.